

Pro Coeun. Nick Yim.

Raffaele Pio Colletti

False Bouri

Feb 2nd

Gundlach

Andrius



Art. 2 – Scopi e attività

Nello specifico, l'Associazione si propone di contrastare la desertificazione culturale e urbana, promuovere l'inclusione lavorativa giovanile, favorire l'aggregazione sociale e valorizzare il patrimonio artistico e industriale del territorio.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'**art. 5 del D.Lgs. 117/2017**:

- **lett. d)** attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **lett. i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- **lett. l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- **lett. z)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (rigenerazione urbana) in collaborazione con gli enti pubblici del territorio.

Ambiti specifici di intervento. In attuazione delle attività di interesse generale di cui sopra, e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

A) Settore Eventi, Musica e Spettacolo:

- ideazione, produzione, direzione artistica e gestione logistica di festival musicali (in particolare musica elettronica, contemporanea e arti digitali), concerti, rassegne teatrali, performance di danza, spettacoli cinematografici, installazioni audiovisive e forme di intrattenimento dal vivo;
- promozione di artisti emergenti e gestione di etichette discografiche indipendenti, edizioni musicali e booking artistico per la diffusione della cultura musicale.

B) Rigenerazione Urbana e Gestione Spazi:

- interventi di recupero e valorizzazione di aree industriali dismesse (es. archeologia industriale), parchi pubblici e beni comuni, trasformandoli in luoghi di aggregazione culturale e sociale;
- gestione di centri culturali polifunzionali, sale prova, studi di registrazione, spazi espositivi, hub creativi e skate park.

C) Produzione Multimediale e Comunicazione Culturale:

- creazione, produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi, videoclip, documentari, aftermovie, dirette streaming (broadcast) e podcast;
- attività editoriale (cartacea e digitale), gestione di web-radio, blog e canali social finalizzati alla divulgazione culturale e artistica;
- realizzazione di servizi fotografici e campagne di comunicazione visiva per la promozione del territorio e degli eventi culturali.

D) Formazione e Inserimento Lavorativo:

- organizzazione di workshop, masterclass, seminari e corsi di formazione tecnica e artistica (es. tecnici del suono, luci, video, event management, DJing, produzione musicale), mirati all'accrescimento delle competenze dei giovani e al loro inserimento nel mercato del lavoro del settore creativo.

L'Associazione potrà esercitare **attività diverse** da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e della normativa attuativa. Lo svolgimento delle attività diverse è deliberato dal Consiglio Direttivo, che ne verifica la coerenza con le finalità associative e il rispetto dei limiti di legge. I relativi proventi sono integralmente destinati al finanziamento delle attività di interesse generale dell'Associazione.

Rientrano, a titolo esemplificativo, tra le attività diverse:

- a) **Food & Beverage:** gestione di punti ristoro, bar, stand gastronomici, food truck e servizi di catering in occasione di eventi organizzati dall'Associazione o presso spazi dalla stessa gestiti;
- b) **Merchandising:** produzione e vendita di abbigliamento e gadget legati al marchio dell'Associazione o agli eventi promossi;

- c) **Servizi tecnici:** noleggio di attrezzature audio-video-luci e strutture, nonché assistenza tecnica, per eventi anche di terzi;
- d) **Servizi B2B:** organizzazione eventi, segreteria organizzativa, comunicazione, social media management, ufficio stampa e consulenza marketing;
- e) **Sponsorizzazioni e pubblicità:** raccolta di sponsorizzazioni e attività promozionali connesse agli eventi e alle iniziative associative.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di Enti del Terzo Settore.

L'Associazione può compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Art. 3 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purchè secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) proventi derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto;
- 10) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, anche tramite email, in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Nella domanda l'aspirante socio indica i propri dati anagrafici e dichiara di condividere le finalità dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Foto Borelli Pellaio P. Colelli - D. di P. M. I.

Alto Pellaio

Amministratore

Amministratore

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione, anche tramite email. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione, salvo eventuali obbligazioni già assunte nei confronti dell'Associazione.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa nei termini stabiliti;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Oni de Gini

Falso Basso Raffaele Pio Colun

Gennaro

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- il Presidente;
- l'eventuale Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Vighe il principio del voto singolo (art. 24 D.Lgs. 117/2017). Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

[Handwritten signature]

*Federico Bonari
Roberto Pico Colonna
Vincenzo Vignoli*

[Handwritten signature]

Gianfranco

Andrea

[Handwritten signature]

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica (email, PEC o altro mezzo idoneo), con indicazione dell'ordine del giorno, data, ora e luogo (o modalità online), da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

È ammessa la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video) o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario fissato per la prima convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. È formato da un numero di membri non inferiore a **3 (tre)** e non superiore a **7 (sette)**, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per **3 (tre) anni** e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Handwritten signatures and notes on the right margin:
Fato Borin Raffaele Pio Colaneri Davide Hayli.
Gianella
Andreas

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Poteri e funzioni. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità associative e, in particolare:

- nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, determinandone eventuali deleghe operative;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- approva i programmi di attività e i budget dei progetti/eventi e ne verifica la rendicontazione;
- delibera l'apertura di conti correnti e individua i soggetti delegati ad operare sui medesimi, secondo quanto previsto al comma relativo ai poteri di firma;
- delibera l'assunzione di personale dipendente e/o il conferimento di incarichi a collaboratori e professionisti, definendone compensi e condizioni;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Sicurezza e pubblico spettacolo (eventi). In relazione alle attività e agli eventi, il Consiglio Direttivo:

- a) nomina un responsabile di progetto/evento e, ove necessario, i responsabili della sicurezza;
- b) conferisce incarichi a tecnici abilitati per piani di safety/security e, se del caso, pubblico spettacolo;
- c) approva preventivamente i relativi costi e le misure organizzative;
- d) assume obbligazioni verso terzi solo nell'ambito di delibere adottate e nel rispetto dei limiti di spesa.

Poteri di firma, limiti di spesa e operatività bancaria. Il Presidente, quale legale rappresentante, sottoscrive gli atti verso terzi nei limiti delle delibere consiliari. Il Consiglio Direttivo definisce con propria delibera:

- a) i soggetti autorizzati ad operare sui conti correnti (es. Presidente, Vicepresidente e Tesoriere);
- b) i limiti di spesa e le modalità di autorizzazione.

Convocazione e riunioni. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

David Haylin
David Haylin
Fabio Baroni Raffaella Pis Colaneri
Fabio Baroni
Gennaro
Andreas

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è inviata con comunicazione scritta da spedirsi anche per email o PEC, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, con indicazione dell'ordine del giorno. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in videoconferenza, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità di intervenire e votare.

Quorum e delibere. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati nel Libro Verbali Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere

Per il primo mandato le cariche possono essere indicate nell'Atto Costitutivo; per i mandati successivi il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva alla nomina, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, determinandone eventuali deleghe operative. Le cariche restano in vigore per la durata del mandato del Consiglio, salvo revoca o dimissioni.

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, esercitandone i poteri nei limiti delle delibere del Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente non ha autonoma rappresentanza verso terzi, salvo specifica delega o delibera. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali (Libro Soci, Libro Verbali Assemblee, Libro Verbali Consiglio Direttivo), redige i verbali e coadiuva il Presidente nell'amministrazione.

Il Tesoriere cura la gestione contabile dell'Associazione, predispone – avvalendosi, se del caso, di un consulente amministrativo-contabile e/o del commercialista incaricato dal Consiglio Direttivo – la documentazione necessaria alla redazione del bilancio/rendiconto e provvede ai pagamenti e alle operazioni bancarie nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e secondo le deleghe conferite. Il Tesoriere non può assumere impegni o sottoscrivere contratti per conto dell'Associazione in assenza di delibera o delega.

Art. 12 – Organo di Controllo

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: A large, stylized signature.
- Middle: Vertical text "Borari del Reale P.s. Colan. P. di V. G. P. n. 1".
- Below that: "Fato".
- Below that: A signature.
- Below that: "Ginepro".
- Below that: A signature.
- Bottom: A signature.

L'Organo di Controllo, anche monocratico ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti ed in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo e obbligatorio dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 14 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

[Handwritten signatures: Andrea, Simone, Fabio, Davide, Fiora, Gabriele]

[Circular stamp: Agenzia Provinciale di Reggio Emilia - Ufficio Territoriale di Reggio Emilia]

[Rectangular stamp: AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA REG. IL 03 APR. 2026 SERIE 3 IV. 430 CON € 200,00 IL DIRETTORE DEL D.P. () firma su delega della Direttrice Provinciale Donatella Perugini Nicola Parziale]*